



BRUNO CAPPONI

**Equivocate questioni in tema di azione espropriativa e intervento dei creditori
in relazione alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale
(il tradimento dell'oggettivizzazione)**

Il creditore procedente inizia l'espropriazione immobiliare sulla base di un titolo giudiziale (sentenza di primo grado) che il g.e., in sede di distribuzione, giudica carente dei requisiti di cui all'art. 474, comma 1, c.p.c. (condanna generica) escludendo il relativo credito dal primo riparto parziale.

Si rende poi cessionario di altro credito, oggetto di autonomo atto di intervento, fondato anch'esso su sentenza di primo grado; la Corte d'appello, tuttavia, ne sospende l'esecutività e in conseguenza il g.e. esclude dal riparto parziale il relativo credito, sul riflesso che la sospensione c.d. esterna *ex art. 623 c.p.c.* interessa la sola posizione del creditore procedente o quella dell'intervenuto titolato che, venuto meno il titolo del procedente, sia rimasto l'unico legittimato a promuovere gli atti esecutivi (interessa, cioè, la sola posizione del creditore chiamato a compiere atti dell'esecuzione). Non risulterebbe invece regolata l'ipotesi in cui la sospensione (o il venir meno dell'efficacia esecutiva) riguardi il titolo di un creditore intervenuto ai soli fini satisfattivi: la conseguenza è che, ove all'udienza *ex art. 596 c.p.c.* l'efficacia di quel titolo risulti sospesa, l'intervenuto non potrà partecipare alla distribuzione venendo, anch'egli, escluso dal processo esecutivo.

Il g.e. fissa poi una nuova udienza per l'approvazione di un secondo riparto parziale.

Prima di quella udienza, il procedente (escluso dal primo riparto, rammentiamo, per essere, a giudizio del g.e., la sentenza azionata quale titolo esecutivo di mera condanna generica), ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il medesimo credito portato da quella sentenza, titolo col quale interviene tardivamente (art. 565 c.p.c.) chiedendo di partecipare al secondo riparto.

Quanto alla posizione di cessionario del credito dell'intervenuto, avviene che la Corte d'appello, dopo aver accolto l'inibitoria, rigetta il gravame e pertanto il creditore chiede di essere "riammesso" a partecipare alla distribuzione, essendo venuti meno gli effetti del provvedimento di sospensione.

Il g.e. esclude tutti tali crediti dalla distribuzione, per tardività.

L'ordinanza viene gravata *ex art. 617 c.p.c.*, ma l'opposizione è rigettata¹.

¹ Si nota una grave imprecisione nella narrativa della sentenza in epigrafe, secondo la quale «con ordinanza del 20 dicembre 2013, il giudice dell'esecuzione rigettava le opposizioni (fatta eccezione per quella proposta dalla SARA s.r.l., che qui non rileva) ed assegnava alle parti un termine per l'introduzione del giudizio di merito», aggiungendo poi che «il Tribunale di Roma rigettava le domande dei creditori opposenti, condannandoli al pagamento delle spese processuali». È evidente che quella rigettata con ordinanza doveva essere l'istanza di sospensione, non essendo configurabile un doppio rigetto, il primo nella fase sommaria e il secondo nella fase di merito della medesima opposizione agli atti.



La Cassazione, adita con ricorso straordinario: (a) accoglie il motivo proposto a tutela dell'intervento fondato sulla "riacquisita" efficacia esecutiva del titolo (in realtà il titolo non è lo stesso, perché quello originario era la sentenza di primo grado e quello "redivivo" è la sentenza d'appello); (b) rigetta il motivo proposto a tutela del precedente, osservando che quando il g.e. abbia escluso, con decisione non gravata, il possesso di un valido titolo esecutivo (sentenza di condanna generica) «l'effetto è che la nullità del precetto si propaga al pignoramento ed il processo esecutivo si estingue, a meno che – come è avvenuto nel caso in esame – non sia nel frattempo intervenuto qualche altro creditore munito di titolo esecutivo». Abbiamo detto che il precedente, escluso dal primo riparto, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo, col quale chiedeva di essere "riammesso" alla distribuzione; ma la Corte osserva che «se il processo esecutivo procede su impulso del creditore intervenuto, il creditore pignorante, per così dire "espulso" dal processo esecutivo da lui stesso originariamente avviato, potrà certamente rientrarvi, munitosi di titolo esecutivo, mediante atto di intervento. Ma, in tal caso, dovrà accettare il processo esecutivo nello stato in cui si trova per effetto delle iniziative nel frattempo compiute dagli altri creditori, senza alcuna possibilità – non prevista dalla legge – di ancorare gli effetti del proprio intervento a quelli del pignoramento nullo perché compiuto in difetto di titolo esecutivo». Da questo rilievo consegue che «qualora nel frattempo nel processo esecutivo si sia tenuta la prima udienza per l'autorizzazione della vendita, l'interveniente non potrà partecipare all'espropriazione, ai sensi dell'art. 564 c.p.c., senza che possa acquistare alcun rilievo la circostanza che l'intervento sia stato eseguito per il medesimo credito per il quale era stato effettuato il pignoramento nullo».

Insomma, secondo la Corte il pignoramento è nullo (perché compiuto da creditore privo di valido titolo esecutivo) e tuttavia l'espropriazione potrà essere portata avanti da altro creditore titolato; in essa potrà intervenire, sulla base di un diverso titolo, il creditore originario procedente (già escluso dalla procedura appunto perché privo di titolo), al quale sarebbe però precluso l'intervento tardivo (art. 565 c.p.c.) non potendo «ancorare gli effetti del proprio intervento a quelli del pignoramento nullo».

Le motivazioni somministrate dalla S.C. quanto al creditore procedente sono a mio avviso erranee.

Occorre richiamare talune chiare espressioni della nota sentenza delle SS.UU. n. 61/2014 (est. Spirito), che ha affermato il principio di *oggettivizzazione* degli atti dell'esecuzione forzata muovendo dal presupposto dell'esistenza di un pignoramento "originariamente valido"². Si vuole cioè che «una volta iniziato il processo in base ad un titolo esecutivo esistente all'epoca, il processo stesso può legittimamente proseguire, a prescindere dalle sorti del titolo originario, se vi siano intervenuti creditori a loro volta muniti di valido titolo esecutivo. Dell'atto iniziale del processo (il pignoramento) si avvarranno, peraltro, non solo il creditore intervenuto in forza di valido titolo esecutivo, ma anche gli altri creditori, pur se intervenuti successivamente alla sopravvenuta illegittimità dell'azione esecutiva esercitata dal creditore pignorante»³. In diversi termini, il principio dell'oggettivizzazione «è da intendersi riferito all'ipotesi di sopravvenuta invalidità del titolo esecutivo derivata dalla c.d. caducazione, dalla quale occorre

² «Nel processo d'esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo esecutivo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva dal pignorante esercitata, il pignoramento, se originariamente valido (secondo quanto si preciserà in seguito), non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante» (*sent.*, par. 7).

³ *Sent.* n. 61, par. 7.



distinguere le diverse ipotesi di invalidità originaria del pignoramento, sia per difetto *ab origine* di titolo esecutivo, sia per vizi intrinseci all'atto o per mancanza dei presupposti processuali dell'azione esecutiva»⁴. Precisa la sent. n. 61: «Quanto, invece, al difetto originario del titolo esecutivo, si tratta di situazione che, per un verso, si presta a specificazioni che danno luogo ad una vasta casistica (la quale non può certo essere esaminata in questa sede), ma che, per altro verso, merita le precisazioni che seguono. Fermando l'attenzione sulle ipotesi più frequenti, essa comporta l'inapplicabilità del principio sopra espresso nel caso in cui il titolo esecutivo giudiziale sia inficiato da un vizio genetico che lo renda inesistente o nel caso in cui l'atto posto a fondamento dell'azione esecutiva non sia riconducibile *ab origine* al novero dei titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c., anche quanto ai caratteri del credito imposti dal primo comma, quali risultanti dal titolo stesso».⁵

Quindi, il principio di oggettivizzazione presuppone, per il suo dispiegarsi, la validità dell'attività prodromica (esistenza di un valido titolo esecutivo, valida previa notificazione di titolo e precetto) secondo la regola del *tempus regit actum*.

Nel caso osservato, il processo esecutivo era stato iniziato sulla scorta di un titolo che il g.e., sia pure soltanto in sede di distribuzione, aveva giudicato *originariamente inesistente* (sentenza di primo grado di condanna generica). A quanto risulta dalla narrativa della sentenza, tale provvedimento (equivalente all'accoglimento di un'opposizione distributiva mai proposta, e che aveva determinato l'estromissione del precedente da quel riparto e dall'esecuzione) non era stato gravato: ed è la stessa Corte a dedurne che «l'effetto è che la nullità del precetto si propaga al pignoramento ed il processo esecutivo si estingue» (in altra parte della motivazione, la sentenza parla di «pignoramento nullo perché compiuto in difetto di titolo esecutivo»); aggiungendo subito dopo, ma erroneamente, «a meno che – come è avvenuto nel caso in esame – non sia nel frattempo intervenuto qualche altro creditore munito di titolo esecutivo». Affermazione in contrasto con la precedente, perché l'intervento titolato, nella prospettiva della *oggettivizzazione* aperta dalla sentenza n. 61, presuppone la validità dell'attività prodromica e la esistenza e validità del titolo esecutivo del creditore precedente, che nella fattispecie non erano predicabili. L'oggettivizzazione – che non è sanatoria *ex tunc* delle pregresse invalidità del processo esecutivo, bensì prosecuzione di un processo validamente instaurato – presuppone che il titolo del precedente esista e sia valido, che sulla sua base sia stata compiuta l'attività prodromica e l'atto di pignoramento, e che successivamente il titolo venga meno (perché sospeso o caducato): soltanto in presenza di queste condizioni l'espropriazione potrà essere portata avanti da altro creditore titolato.

Il precedente, escluso dal primo riparto (in realtà, più radicalmente, dal processo esecutivo) per carenza originaria del titolo, aveva fatto acquiescenza al provvedimento di esclusione e si era formato un altro titolo (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo). Grazie a questo nuovo titolo, era intervenuto (tardivamente, dopo il primo riparto parziale) per essere soddisfatto nel secondo riparto. La Corte richiama l'art. 564 c.p.c. per inferirne che l'intervenuto non poteva partecipare all'espropriazione ma, all'evidenza, non di quello si trattava, essendosi l'espropriazione ormai compiuta: il creditore, valendosi del suo nuovo titolo (nessun rilievo va riconosciuto al fatto che il credito fosse quello stesso portato dalla sentenza di condanna generica) e spiegando un autonomo atto di intervento, chiedeva unicamente di partecipare al secondo riparto parziale, quale interventore tardivo. Non c'erano atti espropriativi da compiere né la Corte afferma la tardività dell'intervento in relazione al primo riparto (in caso di

⁴ Sent., par. 8.

⁵ Par. 8.



più riparti parziali, va invero ritenuto che la norma dell'art. 565 c.p.c. trovi applicazione in relazione a ciascuna udienza *ex art.* 596 c.p.c.).

Sulla posizione dell'intervenuto, più benevolmente considerata dalla Corte, altre considerazioni possono essere svolte.

Anzitutto, l'intervento titolato ha luogo in un processo che in fase di distribuzione si scoprirà fondato su titolo inesistente *ab origine*; non potendosi estendere a questa fattispecie le soluzioni adottate dalla SS.UU. n. 21110/2012 (est. Rordorf) sulla validità nei confronti dell'incolpevole terzo acquirente dell'espropriazione immobiliare condotta senza titolo esecutivo, ci sembra che il rilievo dell'inesistenza del titolo del procedente avrebbe dovuto travolgere anche la posizione dell'interventore titolato, che era intervenuto in una espropriazione viziata dalla originaria inesistenza del titolo del creditore pignorante. Non potendosi qui predicare il fenomeno della oggettivizzazione, che non sana le iniziali invalidità della procedura, il g.e. avrebbe dovuto prendere atto che l'espropriazione era stata iniziata in carenza di titolo esecutivo: l'unica conseguenza possibile è l'estinzione atipica (come pure adombra la sentenza in epigrafe) e la consegna del ricavato a chi ha subito l'espropriazione, salvo il risarcimento del danno.

Merita un piccolo approfondimento anche la questione relativa agli effetti della sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi del procedente e degli intervenuti. Il Tribunale aveva ritenuto che «la sospensione c.d. "esterna" *ex art.* 623 c.p.c. concerne solo la posizione del creditore procedente o dell'intervenuto titolato che, essendo venuto meno il credito principale, è rimasto l'unico capace di promuovere i singoli atti esecutivi»; e che «nessuna analoga previsione esiste nell'ipotesi in cui la sospensione riguardi il titolo di un creditore intervenuto ai soli fini del diritto alla partecipazione alla distribuzione: poiché tale diritto richiede l'attualità del titolo esecutivo, ove questo sia stato sospeso, l'intervenuto non può partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata, né (può) darsi luogo ad accantonamento in suo favore». La Corte critica tale impostazione, e critica in particolare l'idea che il creditore intervenuto «esce definitivamente di scena e non può rientrarvi, in forza dell'originario intervento, che nel frattempo ha perso validità, neppure se l'efficacia di quello stesso titolo esecutivo viene nel frattempo ripristinata»; parla di «reviviscenza, qualora il titolo riacquisti l'efficacia esecutiva persa». La giusta soluzione, secondo la Corte, è quella per cui «se, prima della conclusione del processo esecutivo, il titolo recupera la sua vigenza, l'atto di intervento già compiuto riprende l'originario vigore, legittimando la concorrenza del creditore alle ulteriori fasi distributive».

Curiosamente, la Corte utilizza l'argomento della parità di trattamento tra creditori: la perdita della esecutorietà del titolo del procedente (fenomeno nella specie non ricorrente, trattandosi piuttosto di difetto originario del titolo) non determina l'inefficacia del pignoramento ma importa solo la sospensione esterna del processo esecutivo; allo stesso modo, l'analoga perdita di efficacia da parte dell'intervenuto non può significare irreversibile esclusione dal processo esecutivo per caducazione dell'atto di intervento. Detto in più chiari termini, la perdita di esecutorietà del titolo sulla cui base il creditore ha svolto l'intervento determina un fenomeno di *stand-by*, potendo l'intervento essere "riattivato" allorché il titolo riacquisti esecutorietà. La conclusione confligge, però, col trattamento peggiore appena assicurato al creditore procedente: questi, infatti, aveva spiegato, tra il primo riparto e il secondo, un intervento tardivo sulla base di decreto ingiuntivo esecutivo (titolo nuovo), ottenuto in relazione allo stesso credito cui era riferita la sentenza di condanna generica (titolo ritenuto inesistente): la Corte lo esclude dalla distribuzione richiamando una norma – l'art. 564 c.p.c. – che disciplina la fase di espropriazione nonostante la presenza di altra norma – l'art. 565 c.p.c. – che disciplina appunto l'intervento tardivo. Dall'altro canto, la posizione dell'intervenuto



viene inquadrata in termini di «avvenuto ripristino dell'efficacia esecutiva del titolo provvisoriamente sospeso»: formula quantomeno imprecisa, perché la sospensione dell'efficacia aveva riguardato il titolo costituito dalla sentenza di primo grado, e il «ripristino» si era realizzato a seguito della pubblicazione della sentenza d'appello, che ha la notoria efficacia sostitutiva della sentenza di primo grado. Alla Corte, in diversi termini, è sfuggito che, a ben vedere, entrambi i creditori avevano oggettivamente novato il rispettivo titolo: il procedente procurandosi un decreto ingiuntivo esecutivo; l'intervenuto grazie alla sostituzione della sentenza d'appello alla sentenza di primo grado. In entrambi i casi (ma ciò non rileva) il rispettivo credito era rimasto il medesimo, ma la Corte è stata messa fuori strada dall'idea, senz'altro sbagliata, che il procedente, già escluso dall'esecuzione per difetto originario del titolo, volesse «ancorare» il suo successivo atto di intervento ...al pignoramento nullo!

La Corte sembra poi condividere l'idea, espressa dal Tribunale, secondo cui la sospensione esterna *ex art. 623 c.p.c.* ricorre qualora la perdita dell'efficacia esecutiva interessi il titolo del procedente o quello dell'intervenuto, che si sia sostituito al primo nel compimento degli atti dell'esecuzione. Anche questo punto merita una precisazione: mentre è senz'altro da condividere l'idea che «la perdita dell'efficacia esecutiva del titolo dell'interveniente non può legittimare la sospensione «esterna» dell'intero processo esecutivo», va sottolineato che identico regime potrà avere anche la sospensione del titolo del procedente, allorché siano presenti nel processo creditori titolati in condizioni di portare avanti l'esecuzione in maniera autonoma. Una delle ricadute pratiche della sentenza n. 61 è appunto questa: ancorché il g.e., *ex art. 624, comma 2, c.p.c.*, pronunci la «sospensione» dell'esecuzione, tale provvedimento, in caso di concorso, potrà suonare mera esclusione del procedente dalle attività successive, esattamente negli stessi termini dell'intervenuto che non intendeva compiere atti dell'esecuzione. Ciò importa che il provvedimento *ex art. 624* determinerà una sospensione dell'esecuzione soltanto se tutte le posizioni dei titolati siano attaccate, e soltanto se per ognuna di esse il g.e. ravvisi i «gravi motivi» che legittimano l'arresto degli atti esecutivi.

In ogni caso, benché la Corte ragioni dei diversi effetti della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo a seconda che il fenomeno sia in capo al procedente o all'intervenuto, ciò che finisce per perdersi di vista è che, nel caso del procedente, non si trattava di sopravvenuto venir meno dell'efficacia del titolo bensì della sua *inesistenza originaria*: vizio irreversibile, che, si ribadisce, avrebbe senz'altro dovuto condurre alla totale caducazione dell'esecuzione.

Possiamo dire, in conclusione: sospensione che vai, soluzione che trovi.